

Approvato con deliberazione Assembleare n. 17 del 30.6.2003

**REGOLAMENTO
DEL SERVIZIO VOLONTARIO
DI ANTINCENDIO BOSCHIVO**

PREMESSA

La costituzione di efficienti squadre di volontari antincendio boschivo è di fondamentale importanza per la conservazione del patrimonio forestale delle collettività e le Comunità Montane sono incaricate, ai sensi della LR 11/98, delle funzioni di una loro organizzazione.

Con il presente documento la Comunità Montana della Valle Trompia intende regolamentare i rapporti dell'Ente con le squadre dei volontari A.I.B del territorio. e definire, secondo le indicazioni del Piano Regionale di Antincendio Boschivo, i criteri e i meccanismi operativi delle figure coinvolte con attenzione anche alla prevenzione e sicurezza degli operatori.

NORMATIVA DI RIFERIMENTO

In materia di antincendio boschivo la normativa è finalizzata alla conservazione del patrimonio boschivo in coordinamento fra gli Enti competenti.

Sono di riferimento:

- la LR 20 Ottobre 1972 n.33: "Interventi per la prevenzione ed estinzione degli incendi boschivi"-
- il Regolamento Regionale 20 Giugno 1975 n.2: "Regolamento sull'impiego di mezzi aerei negli interventi per la prevenzione ed estinzione degli incendi forestali"
- la LR 27 Gennaio 1977 n.9: "Tutela della vegetazione nei parchi istituiti con legge regionale":
- il Regolamento Regionale 23 Febbraio 1993 n.1: "Prescrizioni di massima e di polizia forestale valide per tutto il territorio delle regione (...)";
- il Decreto Legge 19 Maggio 1997 n.130: "Disposizioni urgenti per prevenire e fronteggiare gli incendi boschivi sul territorio nazionale, nonché gli interventi in materia di protezione civile, ambiente e agricoltura";
- la Legge 4 Luglio 1998 n.11: "Riordino delle competenze regionali e conferimento in materia di agricoltura";
- la Deliberazione del Consiglio Regionale 23 Febbraio n.VI/1151: "Linee guida ed operative per il piano regionale antincendi boschivi 1997/2001";
- la Legge 4 Agosto 2000 n.220: "Disposizioni urgenti per la repressione degli incendi boschivi";
- la Legge 21 Novembre 2000 n.353: "Legge-quadro in materia di incendi boschivi";
- la Legge 24 marzo 2003 n.3. "Modifiche a leggi regionali in materia di organizzazione, sviluppo economico, territorio e servizi alla persona";

FIGURE COINVOLTE, COMPETENZE E RESPONSABILITÀ

Sono soggetti coinvolti nella difesa dagli incendi boschivi:

2.1 - La Regione Lombardia – Unità Operativa Sviluppo e Tutela del Territorio Rurale e Montano

2.2 - Il Corpo Forestale dello Stato

2.3 - Il Corpo dei Vigili del Fuoco

2.4 - Il Servizio Antincendio Boschivo della Comunità Montana

2.4.1 - Il Responsabile A.I.B. della C.M.

2.4.2 – Le squadre A.I.B.

2.4.2.1 - Il Capo squadra A.I.B.

2.4.2.2 - Il Volontario della Squadra A.I.B.

Nel caso di evento sia particolarmente esteso e grave possono intervenire, quali strutture di secondo livello della Protezione Civile:

2.5 - Il Prefetto

2.6 - Il Sindaco del Comune interessato dall'incendio

2.7 - Le squadre antincendio boschivo di secondo livello (A.N.A., Protezione Civile)

2.1. LA REGIONE LOMBARDIA

Ai sensi della Legge n.353/2000 è l'Ente competente nella politica di prevenzione incendi sul territorio regionale. Ad essa sono demandati il coordinamento delle attività antincendio, la gestione dei mezzi aerei di spegnimento (esclusi i Canadair di competenza del Ministero per le politiche agricole e forestali), il finanziamento delle attività antincendio tramite gli enti locali.

Mediante il proprio Piano specifico definisce le linee guida e di intervento da adottare, attua campagne di informazione, favorisce l'istituzione di associazioni volontarie per la vigilanza e salvaguardia del patrimonio boschivo e promuove studi e ricerche sui mezzi di prevenzione e di lotta.
Tramite apposita convenzione ha demandato al Corpo Forestale dello Stato il compito di prevenzione e spegnimento degli incendi.

2.2. IL CORPO FORESTALE DELLO STATO

Per accordo con la Regione Lombardia coordina le attività di prevenzione e lotta agli incendi boschivi con competenze di:

- organizzazione dei servizi di ricognizione terrestre e di ricognizione aerea (quest'ultimo coordinato dalla sala operativa del C.F.S. di Curno);
- gestione dei collegamenti radio durante gli interventi di spegnimento;
- trasmissione alla Regione Lombardia dei dati e delle segnalazioni relative agli incendi, elaborati in forma statistica e forniti su supporto magnetico;
- coordinamento e direzione delle operazioni di spegnimento, avvalendosi delle squadre di volontari A.I.B.

Il C.F.S. è il primo responsabile dell'intervento di spegnimento di un incendio del bosco.

- da immediata comunicazione dell'evento all'Ente Locale, al Coordinamento provinciale e, se le fiamme possono interessare strutture ed infrastrutture, al Comando Provinciale dei Vigili del Fuoco; coordina ed organizza gli interventi dei Volontari delle squadre A.I.B., allertati tramite il Responsabile A.I.B. della Comunità Montana.
- Il C.F.S. ha la facoltà di chiedere, quando la situazione lo rende necessario, l'intervento dei mezzi aerei per lo spegnimento e svolge compiti di polizia giudiziaria connessi all'eventuale esistenza di fatti dolosi.
- provvede alla quantificazione del danno.

2.3. IL CORPO DEI VIGILI DEL FUOCO

Ai sensi della L.353/2000 il Corpo nazionale dei Vigili del Fuoco, così come il Corpo Forestale dello Stato, assicura, attraverso le proprie strutture e i propri mezzi, un supporto e un'operatività di tipo continuativo durante i periodi di massima pericolosità degli incendi boschivi.

Esplora con maggiore efficacia la sua attività quando l'incendio interessa strutture ed infrastrutture in cui è necessario intervenire con apposite procedure e attrezzature specialistiche.

2.4. IL SERVIZIO ANTINCENDIO BOSCHIVO DELLA COMUNITÀ MONTANA

Rappresenta il primo livello territoriale di intervento con impegno della Comunità Montana a:

- fornire le linee guida per l'organizzazione dell'attività;
- rendere disponibile agli operatori attrezzature e apparecchiature idonee alle loro attività;
- formare ed aggiornare i volontari;
- disporre opere di prevenzione e di controllo degli incendi.

2.4.1. IL RESPONSABILE ANTINCENDIO BOSCHIVO DELLA COMUNITÀ MONTANA

Responsabile della funzione di lotta agli incendi boschivi nel territorio della Comunità Montana della Valle Trompia è il Responsabile del Servizio Agricoltura, Forestazione e Bonifica Montana della Comunità Montana od altro addetto al Servizio, nominato con decreto del Presidente, a cui compete di:

- promuovere e controllare l'applicazione di quanto previsto nel presente regolamento.
- essere di riferimento e responsabile del sistema di comunicazioni radio A.I.B.
- ricevere tutte le informazioni e comunicazioni sulle situazioni di emergenza provenienti dal C.F.S., dai VV.FF., dai volontari addetti alla gestione dell'emergenza nonché dai diversi cittadini.
- assicurare la propria disponibilità nella gestione degli interventi anche negli orari di chiusura degli uffici dell'Ente.

Durante le operazioni di spegnimento si pone a disposizione del direttore delle operazioni (C.F.S.) al fine di consentire un efficace utilizzo delle risorse in campo.

In condizioni di non in emergenza:

- gestisce le risorse finanziarie disponibili per la funzione di lotta agli incendi boschivi;
- promuove le attività di prevenzione anche attraverso la progettazione degli interventi;
- provvede alla gestione ordinaria delle squadre di volontari, alla dotazione di materiali, alle coperture assicurative ed a quant'altro indispensabile;
- relaziona la C.M. in merito agli esiti dei rilevamenti sulle condizioni generali di preparazione delle squadre (dotazioni, preparazione addetti), sulla necessità d'incontri e corsi di formazione antincendio del personale e sul coordinamento delle attività con i capi squadra.

In caso d'emergenza:

- dispone l'immediata verifica della segnalazione di incendio collegandosi con il C.F.S.;
- gestisce le comunicazioni con il C.F.S. e con quanti saranno chiamati ad operare sul luogo dell'incendio;
- valuta l'entità dell'incendio, attiva e coordina la struttura operativa A.I.B.;
- contatta i Capisquadra A.I.B. e predispone l'impiego dei Volontari e delle attrezzature necessarie;
- in caso di eventuale assenza di personale del C.F.S. sull'evento ne assume direttamente la direzione, mantenendo il coordinamento con il centro operativo del C.F.S. e quello della Regione Lombardia;
- verifica la conclusione dell'evento ed il rientro di tutto il personale.

2.4.2. LE SQUADRE AIB DELLA COMUNITÀ MONTANA

Sono costituite da volontari e sono elemento determinante nella strategia della lotta agli incendi dei boschi sul territorio a supporto degli agenti del Corpo forestale dello Stato.

Sono riconosciute con atto del Consiglio Direttivo della Comunità Montana che provvederà:

- alla loro copertura assicurativa
- alla loro dotazione, nei limiti delle risorse, di attrezzature e spese di gestione del servizio.
- ad assegnare loro, secondo disponibilità, contribuzioni e rimborsi spesa

Non sono previste retribuzioni orarie al personale volontario o dipendente impiegato nei servizi antincendio.

Ogni squadra fa capo ad un "caposquadra" a cui compete la comunicazione alla Comunità Montana dei dati anagrafici degli operatori (residenza, telefono, ecc...).

I dati dei volontari saranno utilizzati dalla Comunità Montana unicamente per finalità direttamente collegate con l'organizzazione e la gestione delle squadre antincendio e non potranno essere impiegati in altri modi e/o da altri soggetti.

2.4.2.1 IL CAPO SQUADRA AIB

E' responsabile dell'efficienza della squadra e delle attrezzature e dotazioni a disposizione.

Gestisce, coordina e organizza la squadra in modo che i componenti dispongano della preparazione idonea per affrontare situazioni di emergenza.

E' eletto fra i volontari della squadra a cui deve assicurare disponibilità di tempo ed esperienza.

Il caposquadra costituisce riferimento unico per la Comunità Montana della squadra.

In condizioni ordinarie:

- verifica che vengano effettuati i controlli periodici sulle attrezzature e dotazioni antincendio;
- raccoglie le disponibilità dei volontari e ne coordina le attività di prevenzione, controllo e preparazione;

- verifica la situazione della squadra, riportando al responsabile della C.M. lo stato delle dotazioni e la preparazione dei singoli volontari nonché tutte le carenze e i punti di criticità dell'azione antincendio;
- e' responsabile della ammissione di nuovi volontari e ne valuta preventivamente l'idoneità.

In condizioni di emergenza:

- allerta, in coordinamento con il Responsabile del Servizio Antincendio Boschivo della Comunità Montana, i volontari della squadra, conoscendone preventivamente la disponibilità;
- comunica immediatamente al direttore lavori (C.F.S.) la sua presenza sul luogo dell'emergenza e il numero dei volontari al seguito;
- coordina e gestisce, secondo le indicazioni del C.F.S. o del responsabile della Comunità Montana, i componenti della propria squadra senza, in nessun caso, promuovere o consentire atteggiamenti o azioni che possano mettere a rischio l'incolumità personale dei volontari;
- segnala immediatamente al responsabile della Comunità Montana eventuali infortuni verificatisi ai volontari affinché questi possa prendere i provvedimenti del caso.
- comunica al termine delle operazioni e comunque entro i successivi 15 giorni i dati relativi all'intervento effettuato, secondo il modello predisposto.

Periodicamente trasmette alla Comunità Montana:

- la documentazione fiscale (fatture e scontrini) relativa alle spese di manutenzione dei materiali e agli acquisti di materiali di consumo;
- le variazioni relative ai volontari e ai materiali in dotazione alla squadra.

Collabora con la Comunità Montana nella progettazione e nell'esecuzione degli interventi di prevenzione.

In caso di emergenza il caposquadra è autorizzato ad intervenire in assenza dei direttori delle operazioni di spegnimento salvo mettersi a loro disposizione al momento del loro arrivo sull'incendio.

Il caposquadra competente per territorio coordina le altre squadre che intervengono, anche in ragione della miglior conoscenza dell'ambiente in cui si va ad operare.

2.4.2.2. IL VOLONTARIO AIB

Le squadre antincendio sono costituite da volontari senza obbligo di reperibilità in caso di intervento ma con impegno ad osservare gli impegni definiti dal presente regolamento.

L'ammissione di un volontario all'interno di una squadra antincendio è soggetto alle seguenti verifiche:

- parere preventivo del caposquadra in base alla propria conoscenza personale;
- presentazione periodica (almeno annuale) di certificato medico di idoneità;
- disponibilità alla esecuzione di attività di prevenzione per almeno due giornate l'anno nell'ambito delle attività della squadra.

L'abilitazione del volontario AIB ad operare sull'incendio è vincolata alla partecipazione di un iter formativo di base.

Sarà di impegno del volontario:

In condizioni di normale attività (non in emergenza):

- partecipare ai momenti formativi organizzati dalla squadra o dalla Comunità Montana;
- partecipare alle attività di prevenzione (almeno 2 giornate l'anno) organizzate dalla squadra;
- segnalare al caposquadra eventuali comportamenti potenzialmente pericolosi per l'innescio di incendi;
- effettuare i controlli periodici sulle attrezzature antincendio in dotazione, effettuando le operazioni necessarie al mantenimento delle attrezzature in dotazione e segnalando al capo squadra eventuali disfunzioni per le attrezzature o carenza nei dispositivi di protezione individuale;
- collaborare alle attività di sensibilizzazione della popolazione per prevenire gli incendi boschivi;

In condizioni d'emergenza:

- avvisare immediatamente in caso di segnalazioni il responsabile della C.M.;
- mettersi a disposizione del Capo Squadra, del C.F.S. o del Responsabile della C.M. per le operazioni organizzate di spegnimento;
- evitare di intraprendere azioni non coordinate o che possano mettere a rischio l'incolumità propria o degli altri volontari;
- iniziare l'opera di estinzione solo con la garanzia di una via di fuga sicura alle proprie spalle e con l'assistenza di altri volontari;
- valutare in caso di principio d'incendio la situazione determinando l'esistenza della possibilità di estinguere immediatamente l'incendio con i mezzi a portata di mano, evitando di iniziare lo spegnimento se non sicuro di riuscirci;
- assicurarsi nel caso l'incendio in vicinanza a case o strade che le fiamme ed il fumo non comportino pericolo per la propria e pubblica incolumità.

2.5. IL PREFETTO

Assicura il collegamento con tutte le figure istituzionali coinvolte nell'evento: Dipartimento Protezione Civile; Ministero dell'Interno - Direzione Generale della Protezione Civile e dei Servizi Antincendio; Regione Lombardia - Presidente della Giunta; Provincia - Presidente della Provincia; Comitato Provinciale della Protezione Civile; Comunità Montane - Presidente della Comunità Montana; Comuni - Sindaco a cui compete l'obbligo di supportarlo nell'attività di coordinamento dell'emergenza.

2.6. IL SINDACO

Non coinvolto direttamente nella gestione dell'incendio boschivo, è tenuto, se chiamato in causa dal Prefetto, secondo la Legge 225/1992, a:

- dare, in caso di segnalazioni, immediata comunicazione dell'incendio e del suo andamento, oltre che al Servizio Incendi Boschivi della Comunità Montana, al Corpo Forestale dello Stato e ai Vigili del Fuoco;
- mettersi a disposizione del Direttore delle operazioni per assicurare la disponibilità delle strutture e dei mezzi utili alla prevenzione ed estinzione degli incendi boschivi.

2.7. LE SQUADRE AIB DI SECONDO LIVELLO

Secondo convenzione a livello regionale, sono chiamate ad intervenire sull'incendio solo se l'evento si presenta particolarmente esteso ed oltre le possibilità d'intervento delle squadre AIB della Comunità Montana.

Il loro intervento è autorizzato dal Prefetto che si avvale delle collaborazioni di cui al punto 2.5.

3. ATTIVITA' DELLA SQUADRA DI INTERVENTO

Le squadre antincendio riconosciute dalla Comunità Montana della Valle Trompia sono tenute ad intervenire su tutto il territorio della Valle Trompia ed al di fuori solo, in caso di specifica necessità, su specifica richiesta della Comunità Montana o del Prefetto.

Per evitare che l'incendio interessi il territorio di competenza, oltre che per maggior rapidità di azione, l'intervento può essere effettuato immediatamente, dandone conoscenza agli Enti competenti.

Sono caratteristiche fondamentali di intervento delle squadre:

- la conoscenza della disponibilità e della reperibilità dei volontari;
- la velocità e l'efficacia di intervento;
- l'ottimale dotazione di attrezzature, di mezzi e di d.p.i.

Perché le squadre possano efficacemente funzionare è necessaria una circolazione di informazioni ad ogni livello:

- il caposquadra deve conoscere preventivamente la disponibilità generale dei volontari (es. turni di lavoro, ferie, reperibilità, ecc.) e la distribuzione delle attrezzature in dotazione, che devono sempre essere a disposizione;

- ogni volontario deve impegnarsi a segnalare al caposquadra la propria disponibilità ad intervenire, la volontaria reperibilità, ovvero la propria assenza per lunghi periodi;

La disponibilità delle attrezzature (soffiatori, taniche, ecc.) dovrà essere garantita anche mediante accordi diretti tra i singoli volontari.

Compito del primo gruppo di volontari attivati è la gestione delle fasi iniziali dell'incendio secondo le seguenti modalità indicative:

- raggiunto il luogo delle operazioni, la squadra riferisce al responsabile AIB sulle dimensioni dell'incendio, sul personale presente, sulle richieste di attrezzature e di materiali;
- se l'incendio è di modeste dimensioni e in zona non particolarmente rischiosa, sentito il responsabile AIB o il personale CFS o VVFF, la squadra provvede allo spegnimento con i materiali a disposizione;
- se l'incendio appare considerevole o in zone pericolose, la squadra individua una zona sicura (possibilmente pianeggiante o in corrispondenza di piste o sentieri) in cui iniziare lo spegnimento e ne effettua una veloce ripulitura per rallentare e abbassare le fiamme;
- rimane in contatto radio con il responsabile AIB e si occupa della segnalazione dell'accessibilità nella zona delle operazioni alle squadre in arrivo.

Durante il periodo di grave pericolo per gli incendi boschivi, comunicato dall'Assessore Regionale all'agricoltura, ai sensi degli artt.9 ed 11 della Legge 1/3/75 n. 47, la Comunità Montana organizza la ricognizione nelle zone e collabora con la Direzione Generale Agricoltura per l'effettuazione del servizio di ricognizione aerea.

4. ATTIVITA' DI PREVENZIONE

L'attività di prevenzione delle Squadre A.I.B.si pone ad obiettivo:

- di diminuire le cause antropiche determinanti per lo sviluppo di un incendio, sia attraverso la diffusione di pubblicazioni tra i cittadini, sia con l'informazione del pubblico direttamente nel luogo soggetto a pericolo incendio boschivo;
- di rendere meno gravi gli effetti del passaggio del fuoco su una copertura vegetale mediante la predisposizione di fasce tagliafuoco con eliminazione del materiale combustibile e predisposizione di opere di rifornimento idrico.

Le attività di prevenzione organizzate dalle singole squadre devono essere preventivamente concordate con la Comunità Montana, al fine di assicurare le necessarie autorizzazioni.

5. ATTIVITA' DI FORMAZIONE

La formazione del volontario AIB è fondamentale per la sicurezza nelle operazioni di spegnimento e l'efficacia delle stesse.

E' obbligatoria per conoscere:

- la normativa di riferimento, i dispositivi di protezione individuale, i meccanismi di allertamento;
- la conoscenza del territorio di propria competenza ed il comportamento durante le operazioni di spegnimento.

Gli interventi di formazione saranno svolti a cura della Comunità Montana o all'interno della squadra, a cura del caposquadra, nell'ambito di un comune quadro formativo.

La formazione di base è obbligatoria annualmente per tutti i volontari che saranno chiamati ad intervenire sul fuoco.

La formazione specialistica è riservata, a cura della Comunità Montana, a gruppi specializzati di volontari anche appartenenti a squadre diverse per mansioni di tale natura quale la gestione delle vasche, attività di elitransporto, responsabilità sanitaria, ecc.

La formazione potrà essere effettuata in collaborazione del CFS, dei Vigili del Fuoco, del Soccorso Alpino, della CRI o di professionisti o ditte specializzate nel settore sicurezza – antincendio.

6. EQUIPAGGIAMENTO DEI VOLONTARI

I volontari A.I.B. che interverranno sul fuoco dovranno essere dotati di equipaggiamento a norma di sicurezza ed adeguato alla prevenzione degli infortuni. In particolare: tuta protettiva antincendio, elmetto antiurto con occhiali o visiera protettiva, maschera antifumo, guanti antincendio, calzature antincendio adatte al terreno montano.

Personale privo della suddetta dotazione individuale non è autorizzato ad intervenire sugli incendi.

Oltre a quanto sopra è consigliato di disporre di un cinturone, uno zaino e una borraccia. I volontari che non intervengono sul fuoco e che si occupano esclusivamente delle attività di prevenzione dovranno comunque essere dotati, a seconda dei casi, dell'equipaggiamento adatto allo svolgimento di tale compito.

7. ATTREZZATURA DELLE SQUADRE DI INTERVENTO

Secondo le indicazioni della Regione Lombardia, (D.G.R. 23.02.1999 - "Linee guida ed operative per il piano regionale antincendi boschivi 1997/2001"), la squadra antincendio ottimale deve essere dotata della seguente attrezzatura per ogni gruppo di 10 persone operative: 10 flabelli, 10 torce elettriche, 2 soffiatori, 1 pompa, 1 lampada a batteria ricaricabile, 1 motosega, 1 decespugliatore, 1 valigetta di pronto soccorso, attrezzi minuti quali pale di lama metallica, roncole, accette, ecc., 1 apparato radio portatile per le comunicazioni.

La Comunità Montana provvede o contribuisce annualmente, compatibilmente con i fondi disponibili, all'acquisto delle necessarie attrezzature (soffiatori, atomizzatori e vasche A.I.B.).

8. IL MECCANISMO DI ALLERTAMENTO

L'attivazione dell'intervento dei volontari viene disposta dalla Comunità Montana (nella persona del Responsabile o di un suo delegato) o del C.F.S.

Per avere un efficace intervento risultano fondamentali le comunicazioni che devono essere rapide e precise.

8.1. LA SEGNALEZIONE

Perché la segnalazione di un incendio pervenga velocemente alla C.M. e/o al C.F.S. è necessaria un'intensa e precisa campagna di informazione: qualunque cittadino deve sapere a chi rivolgersi (Comunità Montana, Corpo Forestale dello Stato) e come (numeri telefonici attivi 24 ore su 24). A questa campagna provvederà la Comunità Montana

8.2. L'ALLERTAMENTO

Ricevuta la segnalazione, il Responsabile della C.M.:

- comunica immediatamente con il C.F.S. trasmettendo la segnalazione (luogo preciso, origine della segnalazione ed eventuale contatto);
- interpella il o i capisquadra del territorio interessato, informandosi sulla disponibilità di personale (numero di volontari e tempi di attivazione);
- trasmette al C.F.S. la disponibilità reale;
- dà il via libera per l'intervento della squadra, comunicando eventuali direttive;
- resta sempre in contatto radio con C.F.S. e caposquadra.

8.3. L'INTERVENTO

L'intervento deve sempre svolgersi secondo i principi della massima sicurezza e della massima velocità ed efficacia.

Dovranno essere seguite precise priorità.

In caso di temporanea assenza di agenti del CFS sul posto la direzione delle operazioni è affidata al caposquadra che dovrà:

- realizzare e mantenere il contatto radio con la C.M.;
- verificare l'entità dell'incendio e darne immediata comunicazione alla C.M.;
- essere sempre al corrente del numero di volontari operanti e provvedere al completo allertamento della squadra;
- mettere a disposizione un volontario esperto del territorio per la localizzazione della migliore via di accesso da parte del CFS o di eventuali altre squadre di volontari;

- scoraggiare la eventuale presenza di estranei (es. proprietari dei boschi, ecc.) o volontari occasionali;
- segnalare alla C.M. ogni possibile fonte di pericolo (presenza palorci e linee elettriche, massi pericolanti, ecc.);
- all'arrivo del C.F.S. informare il direttore lavori circa la situazione dell'incendio e il personale intervenuto.

In temporanea assenza del personale dl CFS o del Responsabile della Comunità Montana è il caposquadra competente per territorio ad assumere la direzione delle operazioni di spegnimento.

8.4. LO SPEGNIMENTO

Al termine delle operazioni di spegnimento, la squadra dovrà trattenersi sul luogo delle operazioni per un periodo sufficiente a garantire il completo spegnimento dell'incendio.

Nessun volontario dovrà abbandonare il luogo d'intervento senza averne dato notizia diretta al proprio caposquadra o al direttore delle operazioni.

I capisquadra avranno cura di comunicare il rientro in sede dei volontari al direttore delle operazioni e interromperanno le comunicazioni radio solo dopo il rientro di tutto il personale.

8.5. UTILIZZO DEI SOFFIATORI

Per motivi di sicurezza, ogni volontario che utilizza il soffiatore a spalla, deve essere costantemente accompagnato da almeno un altro volontario il quale, oltre ad assisterlo, si occuperà di effettuare la bonifica e le comunicazioni con il caposquadra.

Nella fase di spegnimento il Volontario con il soffiatore, deve continuamente accertarsi che l'opera di bonifica della zona spenta sia efficace e deve evitare di procedere qualora il fuoco si riaccenda alle sue spalle o nel caso in cui il suo assistente sia impegnato in altre operazioni.

Per il rifornimento dei soffiatori devono essere utilizzate taniche a norma e le operazioni devono essere effettuate in zone sicure.

Il volontario dotato di soffiatore non deve far uso di ricetrasmittenti per evitare disturbi del segnale.

8.6. DISPOSIZIONE DELLA SQUADRA E SPOSTAMENTI

Il direttore delle operazioni (C.F.S.) comunica ai capisquadra le zone di intervento e le direzioni di spostamento, ove possibile affiancando a ciascuna squadra un volontario esperto della zona. Qualsiasi modifica al piano di spegnimento assegnato deve essere concordata con il direttore delle operazioni.

Le squadre devono sempre operare in massima sicurezza, valutando scrupolosamente le zone di intervento e le condizioni di velocità dell'incendio e del vento.

Negli spostamenti le squadre devono evitare di passare in zone scoscese a valle delle fiamme, in cui esista la possibilità di scariche di sassi.

Ciascuno dovrà muoversi con attenzione al fine di evitare il rotolamento di sassi.

8.7. INTERVENTI DI SOCCORSO

Al fine di garantire la disponibilità immediata di soccorsi sanitari durante le operazioni di spegnimento d'incendi boschivi, in caso di incidente o di prevenzione, il Direttore dei lavori allerta i soccorsi e provvede affinché l'equipaggio dei soccorritori sia accompagnato da almeno un Volontario A.I.B. esperto della zona.

La Comunità è chiamata al coordinamento delle squadre di volontari antincendio sul territorio.

Ci è sembrato opportuno regolare tale servizio con uno specifico Regolamento:

- 1- per definire compiti e responsabilità di Enti, squadre e singoli operatori coinvolti;
- 2- per definire modalità ed organizzazione degli interventi;
- 3- per ordinare rapporti e finanziamento di mezzi e salvaguardie personali.
- 4- per non lasciare al caso ed alla sola buona volontà un servizio importante e necessario per il nostro territorio.

Il Regolamento, tra i primi in Regione e per questo con forse future necessità di correzioni, è frutto di esperienze sul campo, di conoscenza ormai annuale del problema e di sollecitazioni pervenute anche dagli operatori in campo.

Si articola in 8 articoli che trattano:

- della normativa di riferimento
- degli Enti e soggetti coinvolti nella difesa degli incendi boschivi con le singole attribuzioni spettanti (Regione, CFS, Vigili del fuoco, Servizio antincendio della Comunità, Squadre di volontari)
- del ruolo del Prefetto, del Sindaco

In particolare si sofferma sull'attività delle squadre di intervento definendone:

- il ruolo
- le funzioni del caposquadra
- le attività di prevenzione
- l'attività di formazione
- l'equipaggiamento e le attrezzature in dotazione
- i meccanismi di allertamento e di intervento.

Oltre ad un ordinamento evidente, quanto si è voluto conseguire, sono stati obiettivi:

- di minima professionalità nel servizio
 - di preparazione degli operatori
 - di coordinamento senza sovrapposizioni negative
- e soprattutto
- di sicurezza negli interventi